

**DISCIPLINARE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA NELLE ZONE A REGOLAMENTO SPECIALE (ZRS) -
FIUME ANIENE**

art. 1 - ZRS 1 – Tratto a mosca NO KILL Fiume Aniene: **è compreso tra la palina di inizio Riserva a monte (foce del fosso Scarpa - Comune di Cineto Romano) sino alla centrale di rilascio di Mandela.** Il torrente Licenza rientra nella ZRS1 per un tratto di 150 metri a monte della confluenza con l'Aniene.

- Nella **zona ZRS 1** La pesca è consentita, ai pescatori muniti di licenza governativa in corso di validità, esclusivamente con la mosca finta galleggiante o sommersa con amo privo di ardiglione o ardiglione schiacciato e lanciata con mulinello e coda di topo. Nella ZRS 1 è consentito l'uso di massimo due artificiali che siano mosche secche, sommerse, ninfe o streamer. È fatto divieto di utilizzare esche siliconiche, imitazioni dell'uovo di salmone e comunque artificiali che non siano l'imitazione di insetti naturali. La misura massima dell'amo è del n° 8. Tutti i pesci catturati dovranno essere immediatamente rilasciati evitando loro di arrecare alcun danno. Pescando fuori dall'acqua, è obbligatorio l'uso del guadino a maglia fine. **Nella ZRS 1**, a partire dalle ore 6:00 del 30 maggio 2016 e fino a nuova disposizione, tratto ricompreso tra la confluenza del Fosso Scarpa con il Fiume Aniene (a monte) e la centralina di rilascio dell'ACEA Mandela, situata a valle del ponte sulla statale 41 a che parte dalla Tiburtina Valeria all'altezza della Stazione di Vicovaro-Mandela (a valle), **vige l'obbligo di pesca con la coda di topo (pesca a mosca secca o sommersa) nel rispetto del presente Disciplinare, con divieto assoluto di prelievo del pescato (zona NO KILL).**

art. 2 - ZRS 2 - Tratto tecnica libera con limitazioni (mosca – spinning – esche naturali) NO KILL Fiume Aniene: **è compreso tra la centrale di rilascio di Mandela e la Diga di San Cosimato (a valle).** Il torrente Fiumicino rientra nella ZRS2 per un tratto di 150 mt a monte della confluenza con l'Aniene.

- Nella ZRS2 è consentita la cattura di tre trote di misura superiore a trenta centimetri per ogni pescatore per ogni uscita. Nella **zona ZRS 2** La pesca è consentita, ai pescatori muniti di licenza governativa in corso di validità, con le seguenti tecniche:

- Con la mosca finta galleggiante o sommersa con amo privo di ardiglione o ardiglione schiacciato e lanciata con mulinello e coda di topo.
- A spinning con esche metalliche, minnow o siliconi, con un solo amo o ancoretta singola di misura minima del n°8, comunque privi di ardiglione o con ardiglione reso innocuo mediante schiacciatura o limatura.
- Con esche naturali esclusivamente camole e verme, con un solo amo di misura minima del n°8. Vigè il divieto assoluto di pasturazione, d'uso e di detenzione della larva di mosca carnaria (bigattino o cagnotto). Deve essere utilizzato un solo amo senza ardiglione (se schiacciato non deve emergere dalla sezione del gambo). La slamatura dei pesci va effettuata in acqua e con mani bagnate. All'atto del rilascio dei pesci, qualora gli stessi non presentassero l'amo sull'apparato boccale, dovranno essere liberati recidendo il filo all'esterno dell'apparato boccale stesso.
- Nella ZRS 2 è consentito trattenere tre trote di misura superiore a 30 centimetri per ogni pescatore per ogni uscita.
- Tutti i pesci catturati, ad eccezione dei tre salmonidi che regolarmente si desidera trattenere, dovranno essere immediatamente rilasciati evitando loro di arrecare alcun danno. Pescando fuori dall'acqua, è obbligatorio l'uso del guadino a maglia fine.

Nella ZRS 2, a partire dalle ore 6:00 del 30 maggio 2016 e fino a nuova disposizione, tratto ricompreso tra centralina di rilascio dell'ACEA Mandela, situata a valle del ponte sulla statale 41 e lo sbarramento artificiale di San Cosimato, **vige l'obbligo di praticare esclusivamente le tecniche previste nel presente Disciplinare, con limite di catture fissato a n° 3 salmonidi, di misura superiore a cm. 30 per pesce catturato.** Raggiunto il massimo delle catture effettuabili l'esercizio della pesca deve essere cessato

art. 3 - ZRS 3 - È costituito un sottotratto di divieto assoluto di pesca, della lunghezza di circa 200 metri. Tale tratto di divieto assoluto sarà segnalato attraverso apposite tabelle ed è posizionato **dalla diga di San Cosimato (a valle) al confine della zona ZRS 2 (a monte)**. È fatta salva l'eventuale introduzione di un ulteriore tratto di divieto assoluto di pesca, allo scopo di individuare le migliori condizioni di salvaguardia del materiale ittico stanziale ed immesso.

art. 4- Nelle zone ZRS 1 e ZRS 2, al fine di salvaguardare l'ecosistema fluviale è vietato inoltrarsi nell'acqua dove la profondità superi ml 1,00. In ogni caso è vietato eseguire l'azione di pesca spostandosi direttamente nell'alveo fluviale; per cambiare postazione è obbligatorio uscire dall'acqua e spostarsi lungo sponda.

art. 5 Nelle zone ZRS 1 e ZRS 2, Il pescatore ha l'obbligo di reintrodurre in acqua il pesce immediatamente dopo la cattura. La slamatura deve avvenire con mano bagnata. È obbligatorio l'uso del guadino con rete a maglia senza nodi. Pescando in acqua l'uso del guadino è facoltativo.

art. 6 Le zone ZRS 1 e ZRS 2, ad eccezione del primo anno di riapertura per il quale l'apertura della pesca decorre dalle ore 6:00 del 30 maggio 2016, sono interdette all'esercizio della pesca dalle 19,00 della prima domenica di ottobre alle ore 6,00 dell'ultima domenica di febbraio. Anche i torrenti Fiumicino e Licenza sono interdetti alla pesca nei medesimi periodi. Di anno in anno potranno essere decisi periodi di chiusura diversi in relazione all'idoneità dello stato delle acque e all'eventuale rilevamento dei periodi effettivi di frega.

Art. 7 Le infrazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi della L.R. 07 Dicembre 1990, n. 87 e succ.

La licenza governativa dovrà essere esibita alle autorità preposte che ne facciano richiesta e alle GPG regolarmente munite di decreto prefettizio di guardia ittica volontaria.